



COMUNE di SALUGGIA

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA di VERCELLI

Decreto n. 1 del 13/01/2022

OGGETTO: Nomina del "Responsabile comunale della protezione dei dati" (DPO)

IL SINDACO

Visto il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il quale è divenuto efficace dal 25 maggio 2018;

Visto in particolare l'art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer* o *DPO*) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio.

Considerato che:

- è stato approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30/07/2018 il Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

- è stato approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 30/07/2018 lo schema di convenzione per la determinazione in forma associata delle finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del RGPD, tra i Comuni di Crescentino, Livorno Ferraris, Saluggia e Trino;

Dato atto che con comunicazione pervenuta al protocollo dell'Ente n. 12963 del 22/12/2021, il Comune di Livorno F.is ha informato i Comuni di Saluggia, Crescentino e Trino di non essere intenzionato alla prosecuzione della convenzione triennale per l'affidamento dell'incarico di DPO/RDP e di consulenza ai titolari e agli incaricati del trattamento dei dati personali;

Accertata, pertanto, l'impossibilità oggettiva di utilizzare per l'incarico di DPO/RDP il personale in servizio in questo Comune in quanto:

- non vi sono figure professionali in possesso di idonee competenze professionali;
- non verrebbe garantita la necessaria indipendenza nello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa;

Evidenziato che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 120 del 30.12.2021 si è proceduto ad affidare per anni n. 3 (tre), ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del



COMUNE di SALUGGIA

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA di VERCELLI

D.lgs. 50 del 2016, il servizio di supporto specialistico all'Ente e il servizio di responsabile della protezione dei dati, per il periodo 2022/2024 alla società Formanagement srl con sede in Ladispoli – Roma;

Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal regolamento europeo in questione e procedere ad individuare **per questa amministrazione pubblica un DPO esterno** che supporti l'amministrazione nello svolgimento mansioni previste dalla legge;

Richiamati in particolare gli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", entrato in vigore il 25 maggio 2018 e che in particolare prevedono:

Sezione 4 - Responsabile della protezione dei dati

Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:
 - a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
 - b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
 - c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.
3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.
6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un



COMUNE di SALUGGIA

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA di VERCELLI

contratto di servizi.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al



COMUNE di SALUGGIA

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA di VERCELLI

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Visto il TUEL;

DECRETA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di designare il Dott. Santo FABIANO C.F. FBNSNT56So2C351L, legale rappresentante della Formanagement srl con sede in Ladispoli (RM) Viale Italia n.131, quale **Responsabile comunale della protezione dei dati**;
- 3) di dare atto che il Dott. Santo Fabiano dovrà svolgere i compiti indicati dall'art. 39 del Regolamento;
- 4) di dare atto, inoltre, che i compiti del Responsabile della protezione dei dati attengono all'insieme dei trattamenti dei dati effettuati da questo Ente e che il responsabile stesso è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità al diritto dell'Unione e dello Stato;
- 5) di stabilire che l'Ente si impegna a:
 - a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate e accedere ai dati personali e ai trattamenti gestiti dal Comune;
 - b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati all'esercizio delle sue funzioni;
 - c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- 6) di trasmettere al Garante della Privacy, mediante la procedura on line presente sul sito istituzionale, la comunicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- 7) di pubblicare il presente atto nell'albo pretorio on line comunale nonché i dati di contatto del RPD sulla home page del sito istituzionale;

Saluggia, lì 13/01/2022



Il Sindaco
Gimino BARBERIS